



*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A ENTI  
PUBBLICI E PRIVATI**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I OGGETTO E FINALITA'**

#### **Articolo 1 Oggetto**

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria assicura la propria presenza istituzionale nel contesto del territorio per l'ottimale perseguimento dei fini istituzionali, anche attraverso la concessione di provvidenze che si concretizzano con la contribuzione di denaro e/o la fornitura di prestazioni e/o di servizi e/o l'uso di sale, locali, strumenti o attrezzature.

#### **Articolo 2 Finalità**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici o provvidenze di varia natura per il sostegno ad iniziative, proposte da organizzazioni pubbliche o private aventi o non personalità giuridica che abbiano Sede Legale e/o Operativa sul territorio metropolitano eletta con apposito atto formale e che non svolgono attività imprenditoriale né hanno scopo di lucro, in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, di aggregazione sociale, socio assistenziale, di sviluppo economico e del turismo, ambientale, archeologico, di impegno civile e celebrativo rivolte alla comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria non concede benefici economici ad iniziative promosse da partiti e/o movimenti politici o organizzazioni, comunque denominate, che hanno quale obiettivo la propaganda o il proselitismo, fatta salva la possibilità di concedere l'uso di sale e locali per incontri pubblici che non abbiano la finalità della propaganda elettorale.

3. Per le procedure di cui al presente comma, ove non diversamente disciplinate da specifiche norme di legge e/o regolamentari, il presente regolamento costituisce, in quanto compatibile, atto d'indirizzo cui si conforma l'azione della Città Metropolitana:

a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate;

b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o accordi formalizzati tra la Città Metropolitana e soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi rientranti nelle competenze istituzionali della Città Metropolitana e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;

d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture metropolitane, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;

e) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

## **TITOLO II MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

### **CAPO I CONTRIBUTI ED AMBITI D'INTERVENTO**

#### **Articolo 3 Contributi in denaro o altri benefici economici**

1. I soggetti pubblici e privati, salvo quanto indicato all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento, al fine di accedere alle provvidenze, possono presentare, a pena di inammissibilità, una sola proposta per

ognuno degli ambiti di cui al successivo comma 2 e comunque, nel caso di valutazione positiva da parte delle pertinenti Commissioni, è possibile beneficiare di un solo contributo nell'esercizio finanziario di riferimento.

Per i Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria è ammessa la presentazione di più proposte per ciascuno degli ambiti di riferimento ed è consentita l'assegnazione di più contributi nell'esercizio finanziario di riferimento.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 ottobre dell'anno precedente o, se festivo, entro il primo giorno feriale successivo, su apposita modulistica disponibile sul sito web della Città Metropolitana, a seguito di pubblicazione di un bando da parte del Settore competente, assunto in esecuzione di un atto d'indirizzo del Sindaco che, preventivamente stabilisce annualmente gli ambiti e gli obiettivi di priorità in coerenza con le Linee programmatiche di cui all'articolo 27, comma 3, dello Statuto, stabilendo per ciascun di essi un limite massimo di contribuzione finanziaria e/o l'indicazione di una percentuale di spesa massima e rimettendo la conseguente valutazione delle istanze ad una o più Commissioni composte da due componenti esterni all'Ente con comprovata esperienza nell'ambito di riferimento e da un componente interno, di cui uno con funzioni di Presidente, oltre a un dipendente dell'Ente con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Possono essere oggetto di provvidenze l'organizzazione di attività e/o iniziative tese a realizzare le finalità di cui all'articolo 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 dello Statuto che, a titolo meramente indicativo sono di seguito esemplificate.

a) **Ambito delle attività di utilità sociale:** comprendono iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita, alla tutela ed educazione della salute dei cittadini, alla promozione della cultura della legalità, allo sviluppo di pari opportunità, ad attività di prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio sociale;

b) **Attività culturali, educative, formative e dell'informazione:** comprendono iniziative finalizzate alla promozione delle varie forme di espressione della persona: artistica, letteraria, teatrale, musicale, mass mediale, all'educazione civica, umana e spirituale del cittadino, soprattutto dei giovani, alla promozione della pace e del sostegno dei diritti umani e civili, alla solidarietà, alla promozione della giustizia sociale, allo sviluppo della democrazia partecipata, all'educazione e formazione permanente degli adulti, alla promozione e coinvolgimento sociale e civile dell'anziano, alla diffusione e facilitazione all'accesso degli strumenti di informazione (libri, testi, banche dati, quotidiani e riviste, internet, ecc), alla realizzazione di incontri e scambi a livello Metropolitano, regionale, nazionale ed internazionale;

c) **Attività sportive e ricreative del tempo libero:** includono le attività che perseguono l'obiettivo di promuovere l'educazione e la formazione dei giovani attraverso lo sport, di favorire la pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale e le attività fisico-motorie che si svolgono in gruppo o in squadra nonché l'attività sportivo-ricreativa del tempo libero;

d) **Attività per la promozione dei valori e dei beni ecologici ed ambientali:** si riferiscono ad iniziative finalizzate alla protezione e valorizzazione della natura, alla salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale del territorio, all'educazione alla raccolta, smaltimento differenziato e riciclaggio dei rifiuti, all'uso appropriato e sostenibile delle risorse naturali;

e) **Attività per la promozione dei valori e dei beni monumentali, storici, artistici e culturali locali:** finalizzata alla valorizzazione delle opere d'arte e delle bellezze monumentali, alla promozione e diffusione della cultura e delle tradizioni locali, alla ricerca storica e di salvaguardia del patrimonio culturale locale, alla valorizzazione dell'identità storico-culturale dei territori;

f) **Attività di promozione turistica e dello sviluppo economico:** comprende iniziative finalizzate a promuovere l'immagine della Città Metropolitana, del suo territorio e delle sue caratteristiche paesaggistiche e ambientali, all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne che valorizzino le attività economiche e turistiche presenti nel territorio metropolitano, nonché la promozione

dell'imprenditoria giovanile e la diffusione dei prodotti tipici locali e lo sviluppo del turismo sociale, della terza età e giovanile.

3. Ove il bando venga adottato con funzione ricognitiva rispetto al redigendo bilancio di competenza, sulla base delle graduate risultanze della procedura di selezione formalizzata da ciascun dirigente competente, il Sindaco Metropolitan prospetta al Consiglio il relativo finanziamento, entro i limiti stabiliti nel bando ai sensi dell'art. 3 comma 1. Le proposte inserite nel bilancio previsionale dell'Ente, confluiscono nel PEG del dirigente proponente per la conseguente gestione.

#### **Articolo 4 Richieste provvidenze**

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze sono dirette al dirigente competente e devono contenere:

a) descrizione dettagliata del soggetto richiedente e delle esperienze maturate, nonché delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre dell'anno di riferimento del bando, quantificazione delle entrate e delle uscite e relative fonti di finanziamento unitarie e complessive;

b) dati identificativi del richiedente (denominazione, sede legale e ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale o partita IVA) e, per i soggetti privati, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal rappresentante legale, attestante che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente, a meno che sia già agli atti dell'Ente, e dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, completo dell'elenco anagrafico dei soci aggiornato alla data di presentazione dell'istanza;

c) l'obiettivo ed il programma dell'iniziativa proposta, completo di data iniziale e finale, luogo di svolgimento ed ogni altro documento o informazione funzionalmente connessa alla gestione del bando di cui all'articolo 5.

2. Le domande, redatte su apposita modulistica, devono essere trasmesse al protocollo generale dell'Ente esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata e pervenire entro il termine perentorio stabilito nel bando.

3. Per l'organizzazione di eventi legati a particolari periodi dell'anno (giugno/settembre, 8 dicembre / 6 gennaio), ovvero a ricorrenze civili o religiose di particolare rilevanza, previo atto d'indirizzo del Sindaco della Città Metropolitana, potrà essere pubblicato un avviso in cui, in coerenza con il presente Regolamento, saranno indicati tempi e modi per l'assegnazione di specifici contributi.

#### **Articolo 5 Criteri del bando**

1. Il bando deve rispettare i seguenti criteri:

a) i contributi possono essere concessi esclusivamente per il sostegno di attività e/o iniziative pubbliche proposte da organizzazioni pubbliche o private aventi o non personalità giuridica e che non svolgono attività imprenditoriale né hanno scopo di lucro;

b) la costituzione delle organizzazioni proponenti deve risultare da atto pubblico almeno sei mesi prima dalla data di scadenza del bando;

c) le iniziative devono essere senza scopo di lucro; quando è prevista la quota d'iscrizione e/o un prezzo d'ingresso ovvero di partecipazione da parte del pubblico, questi dovranno essere esclusivamente riservati per la copertura delle spese, essere preventivati e consuntivati e devono avere esplicita evidenza in fase di rendicontazione;

d) il bando deve attenersi per le spese finanziabili e non, alle prescrizioni di legge, regolamentari ed

alle disposizioni di volta in volta dettate nel *vademecum* che sarà assunto dalla Città metropolitana;

e) il contributo non può essere maggiore del 75% della spesa preventivata e consuntivata per l'iniziativa proposta, ovvero del 80% per i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 141, 143 oppure di cui al Titolo VIII del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

f) per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima. Qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza

## CAPO II PROCEDURE

### Articolo 6 Procedura selettiva

1. La procedura selettiva, in ragione degli ambiti di cui al bando, deve concludersi entro sessanta giorni dal termine di ricezione delle domande ed è condotta da una o più Commissioni nominate con decreto sindacale, composte da due componenti esterni all'Ente con comprovata esperienza nell'ambito di riferimento e da un componente interno, di cui uno con funzioni di Presidente, oltre a un dipendente dell'Ente con funzioni di segretario verbalizzante, con il compito di valutare le richieste pervenute e di stilare una graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri valutativi aventi punteggio massimo complessivo pari a 75 (settantacinque) per i comuni ed a 80 (ottanta) per i soggetti privati:

a) iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale per numero di edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga, **punteggio da 0 a 10**:

1. dalla 2° alla 4° edizione, 2 punti;
2. dalla 5° alla 7° edizione, 4 punti;
3. dalla 8° alla 10° edizione, 6 punti;
4. dall'11° edizione, 10 punti;

b) iniziativa che si caratterizza per l'originalità o il carattere innovativo della tematica e/o della location e/o della dimensione tecnico-organizzativa: **punteggio tra 0 e 5**;

c) iniziativa che riveste un particolare rilievo all'interno di uno degli ambiti di cui all'articolo 9, comma 2, anche con riguardo al profilo artistico, scientifico o professionale delle personalità ovvero degli artisti coinvolti: **punteggio tra 0 e 5**;

d) rilevanza territoriale, avuto riguardo alla dimensione partecipativa di pubblico e/o alla gratuità di accesso/fruizione: **punteggio tra 0 e 5**;

e) rilevanza mediatica, avuto riguardo alla diffusione sui quotidiani e periodici di rilevanza locale, nazionale e/o transnazionale: **punteggio tra 0 e 5**;

f) coinvolgimento fattivo nella fase realizzativa dell'iniziativa di persone fragili e vulnerabili, al fine di favorire l'inclusione sociale degli stessi e rafforzare la cultura delle pari opportunità e dell'accessibilità universale, **da 0 a 5 punti**:

1. soggetti "*disabili*" identificati e definiti dalla Legge 68/99, 3 punti;
2. soggetti "*svantaggiati*" di cui alla Legge 381/91, 1 punto;
3. giovani in età scolare, 1 punto.

g) Iniziative che nel proprio ambito prevedano la realizzazione di attività che risultino coerenti con la "*specifica tematica*" che annualmente verrà scelta in fase di pubblicazione del bando da parte del Settore competente per materia, in esecuzione ad apposito atto d'indirizzo del Sindaco Metropolitano, **5 punti**;

h) coinvolgimento di più soggetti tra quelli interessati dal presente Regolamento, **punteggio da 0 a 20**: 1 punto per ogni soggetto sino ad un massimo di 10 punti. Il punteggio si raddoppia per il coinvolgimento di ciascun Comune della Città Metropolitana, sino ad un punteggio massimo assegnabile pari a 20;

i) numero di soci o aderenti all'associazione proponente rilevabili dall'Atto costitutivo e da apposito registro associativo e/o da elenco completo di tutti i dati anagrafici, **punteggio da 0 a 9**:

1. fino a 7, 0 punti;
2. da 8 a 15, 1 punto;
3. da 16 a 20, 2 punti;
4. da 21 a 25, 3 punti;
5. da 26 a 30, 4 punti;
6. da 31 a 35, 5 punti;
7. da 36 a 40, 6 punti;
8. da 41 a 45, 7 punti;
9. da 46 a 50, 8 punti;
10. oltre 50, 9 punti;

j) solo per i Comuni della Città Metropolitana, numero di residenti anagrafici, **punteggio da 0 a 9**:

1. sino a 1.000, 1 punto;
2. da 1.001 sino a 3.000, 2 punti;
3. da 3.001 sino a 5.000, 3 punti;
4. da 5.001 sino a 7.000, 4 punti;
5. da 7.001 sino a 9.000, 5 punti;
6. da 9.001 sino a 11.000, 6 punti;
7. da 11.001 sino a 13.000, 6 punti;
8. da 13.001 sino a 15.000, 7 punti;
9. da 15.001 sino a 17.000, 7 punti;
10. da 17.001 sino a 19.000, 8 punti;
11. da 19.001 sino a 21.000, 8 punti;
12. oltre 21.000, 9 punti;

k) percentuale di finanziamento richiesto alla Città Metropolitana, **fino a 6 punti**:

1. sino al 30%, 6 punti;
2. dal 31% al 40%, 4 punti;
3. dal 41% al 50%, 3 punti;
4. dal 51% al 60%, 2 punti;
5. dal 61% al 75%, 1 punto.

Le richieste di contributo per percentuali superiori al 75 % verranno ricondotte alla percentuale massima di contribuzione prevista dall'art. 5 comma1, lettera e) del presente regolamento;

l) percentuale di finanziamento richiesto alla Città Metropolitana per i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 141, 143 oppure di cui al Titolo VIII del Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs.

267/2000, fino a 6 punti:

1. sino al 25%: 6 punti;
2. dal 25,01% al 37,5%, 4 punti;
3. dal 37,6% al 50%, 3 punti;
4. dal 50,1% al 62,5%, 2 punti;
5. dal 62,6% al 75%, 1 punto;

Le richieste di contributo per percentuali superiori al 75 % verranno ricondotte alla percentuale massima di contribuzione prevista dall'art. 5 comma1, lettera e) del presente regolamento;

m) iscrizione all'Albo Unico Metropolitan delle Associazioni da almeno 6 (sei) mesi alla data di pubblicazione del Bando, **5 punti**.

2. Sono escluse dalla procedura selettiva le proposte che ricevano un punteggio totale inferiore a **28/75** per i Comuni, ovvero a **30/80** per i soggetti privati.

3. Ultimati i lavori, la Commissione esaminatrice trasmette al Settore di competenza le risultanze dei lavori con la relativa graduatoria stilata in ordine di punteggio.

4. Il Settore competente procede al calcolo degli importi da attribuire a titolo di contributo ai soggetti beneficiari tenendo conto dell'importo richiesto e del punteggio assegnato dalla Commissione. Nello specifico il contributo viene calcolato moltiplicando l'importo richiesto in fase di partecipazione al bando per il "coefficiente" che scaturisce dalla seguente formula:  $\text{Coefficiente} = (\text{max punteggio attribuibile}) \times (\text{punteggio ottenuto}) : (10.000)$  arrotondando per difetto gli eventuali decimali.

5. Lo stesso Settore provvederà ad inviare al Sindaco Metropolitan il prospetto riepilogativo degli importi attribuiti ai singoli beneficiari a seguito del predetto calcolo seguendo l'ordine della graduatoria trasmesso dalla commissione.

6. Il Sindaco Metropolitan può disporre l'eventuale aumento nel limite massimo del 20% dell'importo attribuito con il predetto calcolo in favore di alcune iniziative cui l'Ente ha direttamente partecipato sia nella fase organizzativa che in quella della realizzazione e di cui sono riconosciute la complessità e l'articolazione degli eventi, nonché la ricaduta sul territorio metropolitan.

7. L'ufficio del Sindaco, in funzione dell'eventuale minore disponibilità nei connessi capitoli di bilancio rispetto all'ammontare complessivo degli importi attribuiti, procederà a ridurre il predetto "coefficiente" fino alla concorrenza degli stanziamenti.

8. Il Sindaco Metropolitan redige quindi il definitivo piano di riparto e lo trasmette al Settore competente per la predisposizione della proposta deliberativa di approvazione dello stesso.

9. La valutazione e il giudizio dell'Ente Città Metropolitana sarà insindacabile al fine dell'eventuale concessione di contributi per la realizzazione dei singoli eventi.

## **Articolo 7**

### **Contenuti dell'atto di impegno di spesa e criteri di erogazione**

1. L'effettiva assegnazione del contributo, dell'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento e dagli atti collegati, deve risultare dalle singole determinazioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 241/1990, con le quali i dirigenti dei Settori competenti per materia, successivamente all'approvazione del piano di riparto dei contributi, provvedono all'assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U. Enti locali).

2. Il contributo in denaro può essere erogato unicamente a rendiconto, da effettuarsi entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dalla comunicazione formale di assegnazione contributo, fatta salva la possibilità di un'anticipazione del 50% del contributo concesso autorizzato dal Dirigente competente, previa polizza fideiussoria di pari importo.

3. La liquidazione avviene a seguito di apposita istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, secondo le disposizioni dettate dal *vademecum* di rendicontazione assunto dall'Ente.

4. In sede consuntiva, qualora le spese sostenute sono inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà eventualmente ridotto proporzionalmente, applicando la stessa percentuale individuata tra il costo preventivato e il contributo richiesto.

### **Articolo 8 Decadenza e altre sanzioni**

1. La decadenza del contributo per mancato ovvero incompleto ovvero incongruente rendiconto avviene decorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida e messa in mora per l'inadempimento di cui al precedente art. 7, comma 2, con conseguente recupero della somma eventualmente erogata quale anticipazione, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione a tutela e nell'interesse dell'Ente.

2. La decadenza può essere, altresì, dichiarata, per sopravvenienza, anche dopo l'erogazione del saldo, con onere di recupero di quanto indebitamente percepito, anche a valere su altre e diverse somme spettanti all'interessato.

3. Qualora la Città Metropolitana di Reggio Calabria risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari, all'atto dell'erogazione del contributo non sarà erogato il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato con l'Ente.

4. Tutti i movimenti finanziari relativi alle spese sostenute ed alle entrate registrate devono essere tracciati, dando all'Ente o ad altre Autorità pubblica la possibilità di identificazione e ricostruzione di ogni movimento di denaro, di ogni transazione finanziaria effettuata.

## **CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI**

### **Articolo 9 Entità dei contributi assegnabili in conto capitale**

1. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati, nei limiti di disponibilità di bilancio e, su motivata richiesta di enti ed istituzioni pubbliche, con deliberazione del Sindaco della Città Metropolitana.

2. Per la realizzazione ovvero il completamento di opere pubbliche e l'acquisizione di immobilizzazioni materiali, i contributi potranno essere assegnati nella misura non superiore al 50% del costo complessivo, secondo i seguenti criteri preferenziali:

- a) l'essere rivolti a prevenire, risolvere o contrastare situazioni di emergenza territoriale e/o ambientale;
- b) l'essere rivolti al completamento di interventi già parzialmente attuati.

3. La somma di contributi ed eventuali entrate preventivate, compreso quello della Città Metropolitana, non può in ogni caso essere maggiore del totale del costo complessivo.

4. L'assegnazione del contributo da parte del Sindaco Metropolitan avviene previa istruttoria e successiva determina del dirigente competente che gestirà, in coerenza con le previsioni regolamentari, anche gli aspetti di rendicontazione.

## **CAPO IV CONVENZIONI, CONTRATTI, ACCORDI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Articolo 10 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, la Città Metropolitana può

stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

2.La disciplina di cui al presente articolo è assunta, con una o più deliberazione, dal Sindaco entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3.Per le finalità di cui al presente articolo, qualora per iniziative o attività particolarmente complesse risulti opportuno disciplinare il rapporto tra le parti in ordine agli impegni vicendevolmente assunti, si procede alla stipula di apposita convenzione.

## **CAPO V PUBBLICITA' E TRASPARENZA**

### **Articolo 11 Obblighi di pubblicità e trasparenza**

1.Il dirigente competente, individuato nel piano anticorruzione, curerà gli adempimenti di pubblicazione previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo le indicazioni fornite dall'ANAC e quelle contenute nel Piano per la trasparenza.

2.Le associazioni, le fondazioni e le ONLUS sono tenute ad osservare quanto disposto dalla legge n.124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019 convertito con legge n. 58/2019 con riferimento a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni con riferimento all'anno precedente.

### **Articolo 12 Norme transitorie e finali**

1.Dall'entrata in vigore del presente Regolamento deve intendersi abrogato il precedente "Regolamento per la concessione del patrocinio, l'uso del Gonfalone, dei contributi, degli accordi di collaborazione e sponsorizzazioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria approvato con delibera Consiliare n. 60/2019, ed ogni altra disposizione non compatibile con la presente disciplina.

2.Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di Consiglio Metropolitan che lo approva.